



# 4° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DOMENICO COSTA"

Via G. Di Vittorio n. 23 - 96011 Augusta (SR) - C.F. 81002040897  
☎ 0931 992088 / fax 0931 993660 ✉ sric831005@istruzione.it



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

(Art. 7 comma 6 bis D. Lgs. n. 165/2001)

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

#### VISTI

- gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;
- l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- il comma 2 dell'art. 33 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- l'art. 10 del D. Lgs. n. 297 del 16/4/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- il D. Lgs. N. 165/2001 come integrato e modificato dal decreto D. Lgs. 150/2009;
- il D. L. n. 112/2008;
- la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- il Regolamento d'Istituto

#### EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

#### Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione e di formazione del personale.

I contratti di cui al comma precedente, sono stipulati sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, verificata l'impossibilità di soddisfare l'esigenza utilizzando risorse professionali interne ed in coerenza con le disponibilità finanziarie.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto Scuola del 24/07/2003.

Il presente regolamento non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione, che può essere diluita nel tempo o che comportino un onere finanziario fino € 1.000,00 (euro mille).

Detta cifra può essere estesa a € 2.000,00 (euro duemila) per incarichi, debitamente documentati, a figure professionali di natura fiduciaria anche con riferimento all'aver già prestato positivamente la medesima attività presso la scuola.



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

[www.4istitutocosta.gov.it](http://www.4istitutocosta.gov.it)

## Art. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste con riguardo alla opportunità e all'interesse di utilizzare in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto risorse ed esperienze presenti nel territorio.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna, dal momento che in quel caso il contratto è stipulato con un soggetto esterno e non con persona fisica.

L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti, che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

## Art. 3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale sul sito web d'Istituzione scolastica.

Per ciascun avviso deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto, termini di inizio e di conclusione della prestazione o il numero ore di attività richiesto;
- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione, nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- la documentazione da produrre;
- i criteri adottati per la selezione.

I candidati, alla data della pubblicazione dell'avviso, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie riconosciute di chiara fama.

Nel caso di progetti prospettati da esperti esterni e fatti dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilata a quella del soggetto unico competente.

## Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Al fine di determinare i compensi, per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il Dirigente Scolastico farà riferimento alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di incarico.



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

In relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico potrà stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326.

Potranno essere determinati compensi forfetari, compatibili con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica, ove più convenienti all'Amministrazione

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il contraente effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico e viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, da un suo sostituto mediante valutazione comparativa dei titoli.

Ai fini della selezione dei candidati verranno presi in considerazione i seguenti criteri di qualità del servizio, unicità del servizio, costo del servizio, accessibilità del servizio.

La valutazione, per garantire la massima trasparenza della procedura, sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali previsti nel Bando e dei criteri esplicitati all'art. 6.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituzione scolastica;
- b) abbiano svolto esperienze in altre Istituti;
- c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura, nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D. Lgs 196/2003.

### **Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**

I titoli in possesso dei candidati, in relazione alle esigenze dell'incarico, saranno valutati sulla base dei criteri seguenti:

- a. Titolo di studio
- b. Curriculum del candidato con:
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
  - esperienze metodologiche-didattiche;
  - attività di libera professione nel settore;
  - corsi di aggiornamento;
  - pubblicazioni su riviste specializzate;
  - competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
  - altri titoli.
- c. Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto e con altre scuole.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri di selezione:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche;
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente ovvero valore innovativo del progetto presentato dal candidato.

### **Art. 7 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro o per incompatibilità prevista dalle normative;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

### **Art. 8 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato, annualmente, all'Anagrafe della funzione pubblica, entro i termini previsti dall'art. 53 commi da 12 a 16 del citato D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001.

### **Art. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- l'individuazione delle parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente, in caso di controversie è quello di Siracusa;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

- l'informativa ai sensi della privacy.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

### **Art. 10 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituzione scolastica al fine di consentire la libera consultazione.

*Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 dell'01/02/2017.*